

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giovanni Salina	Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli	Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio eletto presso il suo studio sito in [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE APPELLANTE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*) rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] con
domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1

PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

**OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1420/2022 DEL TRIBUNALE DI
MODENA**

Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.2.2026 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue

- Per parte appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, nel merito, in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. [REDACTED] resa dal Giudice del Tribunale Civile di Modena, dott.ssa E. Ticchi, nel procedimento di primo grado n. [REDACTED] R.G., emessa in data 16.11.2022 e pubblicata in pari data, non notificata:

quanto al rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intestato alla società ricorrente e tuttora acceso presso

Controparte_1 filiale di [REDACTED]

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità, per violazione degli artt. 2033, 1284, 1325, 1338, 1346, 2697 e 1418, II° co., c.c., degli addebiti operati dalla banca per non convenute commissioni sul massimo scoperto e ulteriori commissioni variamente denominate (Cds, Civ e indennità di sconfinamento), nel periodo compreso tra il III trimestre del 2006 e il II trimestre del 2009;

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità, per violazione degli artt. 2033, 1325, 1338, 2697 e 1418, II° co., c.c., dell'applicata prassi bancaria di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché degli addebiti operati da Controparte_1 per tale titolo, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sopra citato sino all'attualità;

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità, per violazione degli artt. 2033, 1284, 1325, 1338, 1346, 2697 e 1418, II° co., c.c., degli addebiti di interessi ultra legali operati dalla banca, in assenza di pattuizione e convenzione scritta, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sopra citato sino all'attualità;

- accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Annuo Effettivo Globale, l'usurarietà del saggio di interessi applicato dalla banca, e la conseguente nullità e/o inefficacia e/o invalidità dei medesimi e, per l'effetto, escludere qualsiasi addebito usurario, in virtù dell'art. 1815 c.c., a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sopra citato sino all'attualità;

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità, per violazione degli artt. 2033, 1284, 1325, 1338, 1346, 2697 e 1418, II° co., c.c., degli addebiti di spese, competenze e remunerazioni variamente denominate operati dalla banca, in assenza di pattuizione e convenzione scritta, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sopra citato sino all'attualità;

- accertare e dichiarare, previa rideterminazione del saldo contabile all'attualità, l'esatto dare avere tra le parti del rapporto di conto corrente in parola sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso minimo del BOT dell'anno precedente ex art. 117 d. Lgs. n. 385/1993 o in regime di tasso legale, tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie/ripristinatorie determinata in base al criterio dei c.d. "saldi rettificati", espunti integralmente gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi superiori al tasso legale, di interessi eccedenti la soglia di usura, senza capitalizzazione di interessi passivi e con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e altre spese variamente denominate; e per l'effetto, condannare la banca convenuta, alla restituzione e/o al pagamento in favore della società Parte_1 di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul rapporto di cui sopra, per interessi usurari, interessi capitalizzati (anatocistici), interessi ultralegali, per c.m.s. (e altre commissioni variamente denominate) e competenze e spese varie non dovute, quantificate in Euro 83.856,97 o nella diversa maggiore o minore somma, che risulterà dimostrata in corso di causa o dall'istruttoria espletanda a seguito del ricalcolo contabile del saldo, tenendo conto della prescrizione delle rimesse solutorie/ripristinatorie determinata in base al criterio dei c.d. "saldi rettificati" come spiegato al paragrafo I del presente atto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al giorno del completo soddisfo.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga accolto alcuno dei motivi di appello formulati nel presente atto di citazione ai paragrafi I e II, confermare comunque, anche in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio redatta in primo grado dalla ctu Per_1 la sentenza impugnata n. [REDACTED] del Tribunale Civile di Modena, Giudice dott.ssa E. Ticchi, emessa e pubblicata il 16.11.2022 e, per l'effetto, confermare la condanna del CP_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli di cui in narrativa, della somma di Euro 75.108,10, oltre interessi dalla messa in mora.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, spese di CTU e CTP, eventuali spese di mediazione, oltre accessori di legge (Iva se dovuto, Cpa 4% e rimborso spese generali 15 %)."

- Per parte appellata/appellante incidentale:

“Voglia l’ecc.ma Corte d’Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare:

→ accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello con riferimento alle domande non adeguatamente motivate ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;

→ accertare e dichiarare l’intervenuta acquiescenza ai sensi del secondo comma dell’art. 329 c.p.c. sulla parte della sentenza e su tutti i profili non specificatamente impugnati e, dunque, il relativo passaggio in giudicato; in via principale: rigettare tutti i motivi di appello articolati da [...] in quanto infondati in fatto e in diritto;

in via incidentale: in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1 riformare la sentenza n. [redacted] resa dal Giudice del Tribunale di Modena (R.G. [redacted]), nella parte in cui:

→ ha accertato il corretto e compiuto assolvimento dell’onere probatorio posto in capo al correntista e, per l’effetto, accertare il mancato assolvimento dello stesso con il rigetto di tutte le domande articolate nel corso del giudizio di primo grado;

→ ha accertato il superamento del tasso soglia del TEG entro fido in data 6.12.2011 e 6.10.2012 ed extra fido a decorrere dal contratto sottoscritto in data 28.5.2010 con conseguente storno integrale degli interessi debitori comprensivi delle spese applicate;

in ogni caso, per effetto dell’accoglimento di uno o dell’altro motivo di impugnazione incidentale, condannare Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1 el saldo attivo di conto corrente risultante dagli estratti conto o, comunque, che dovesse risultare dalla nuova consulenza tecnica d’ufficio che questa Corte vorrà disporre, previa ripetizione delle somme già corrisposte da CP_1 a Pt_1 in esecuzione della sentenza impugnata (con interessi e rivalutazioni dal versamento alla restituzione). In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di liti e dei costi di CTU di entrambi i gradi di giudizio.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con sentenza n. 1420/2022, pubblicata in data 16.11.2022, il Tribunale di Modena accoglieva la domanda avanzata da Parte_1 nel prosieguo anche solo Parte_1 o la correntista) volta ad accertare l’illegittimità degli addebiti operati da Controparte_1 d’ora in poi anche solo Cont o la banca), a titolo di interessi ultra legali, usurari ed anatocistici e di commissioni non convenute, al rapporto di c/c n. [redacted] acceso presso la filiale di [redacted] di Controparte_2 (poi Controparte_1 seguito di fusione) e tuttora aperto, nonché ai successivi contratti di affidamento, e condannava la CP_3 alla restituzione in favore della correntista della somma di € 75.108,10.

2.

Per quanto di interesse nel presente appello, osservava il primo giudice che era stato assolto l’onere probatorio in capo all’attrice che non era tenuta a produrre tutti gli e/c analitici potendosi ricavare la prova dell’assenza di *causa debendi* anche *aliunde*; che, comunque, non erano state individuate dal perito carenze documentali tali da impedire il ricalcolo; che, aderendo alle conclusioni cui era pervenuta la ctu, andavano stornati dal conto € 37.146,99 a titolo di interessi ed € 37.961,11 a titolo di spese; che dovevano, invece, ritenersi validamente pattuite le commissioni di massimo scoperto applicate nei successivi contratti di affidamento: le relative condizioni economiche erano deducibili dal contratto originario, richiamato da un’apposita clausola, trattandosi di accordi meramente modificativi e non novativi; che, pertanto, sommando i predetti importi, le somme non dovute dal correntista ammontavano ad € 75.108,10.

3.

Con atto di citazione notificato in data 15.5.2023 appellava innanzi a questa Corte [...]

Parte_1 formulando **n. 2 motivi di appello principale.**

Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 25.9.2023 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato ed appellava a sua volta con **n. 2 motivi in via incidentale.**

Previo rigetto delle istanze istruttorie in esito alla prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, previa riassegnazione al consigliere estensore, rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 26.2.2026 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.

4.

In via preliminare l'appellata/appellante incidentale deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).

Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).

Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erranee.

5.

Per ragioni di ordine logico e sistematico si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il primo motivo d'appello incidentale rubricato *“violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio esistente in capo all'attrice”* con cui ^{Cont} contesta la violazione dell'onere della prova da parte della correntista che, avendo proposto un'azione di ripetizione di indebito, aveva l'obbligo di dimostrare sia i pagamenti effettuati che l'assenza di una *causa debendi* mediante la produzione in giudizio del contratto di c/c.

Il motivo è fondato.

Si osserva preliminarmente che la presente controversia ha ad oggetto – come dichiarato dalla stessa correntista – un conto corrente tuttora in essere.

Sul punto la Suprema Corte ha di recente chiarito che *“uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cassazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo*

eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto. Nella seconda ipotesi, l'accoglimento della domanda non può peraltro tradursi nella condanna della banca alla restituzione degli importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato delle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823, primo comma, cod. civ., l'azione di ripetizione può determinare l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate" (da ultimo Cass. S.U. n. 19750/2025; Cass. sez. I n. 13586/2024).

Ne consegue che, nel caso di specie, in difetto del presupposto del pagamento in senso giuridico, l'azione proposta dalla correntista non può tradursi in una domanda di condanna alla ripetizione di indebito, ma soltanto in una pronuncia di accertamento volta alla rideterminazione del saldo del rapporto mediante l'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate dalla banca.

Nondimeno, non mutano i principi che governano la ripartizione dell'onere della prova.

È consolidato l'orientamento secondo cui il correntista che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente, deducendo l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Dunque, il correntista che agisce per l'accertamento dell'indebito bancario deve provare la *conditio indebiti* dei pagamenti effettuati documentando sia le clausole contrattuali che l'andamento del rapporto, mediante la produzione del contratto e degli estratti conto (cfr. *ex multis* CA Palermo sez. III, 27.6.2024 n. 1109).

La Suprema Corte ha chiarito da tempo che *"assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleggi la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa"* (Cass. civ. n. 33009/2019).

In particolare, *"se il correntista reclama la restituzione di somme indebitamente versate sulla base di clausole nulle, deve dimostrare l'inesistenza di una valida causa debendi giustificativa del pagamento effettuato producendo in giudizio il contratto che contiene tali clausole, a meno che non venga allegata la conclusione del contratto verbis tantum che, se pacifica, impone il rilievo di nullità del contratto e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, mentre, se contestata esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare"* (CA Firenze sez. II, 17.9.2024 n. 1579).

Nel caso di specie, la correntista allega in primo grado che il contratto di c/c non era stato rinvenuto benchè richiesto formalmente alla banca con istanza del 27.5.2016 (doc. 2 primo grado) con cui richiedeva *"copia [di] documenti legali, contabili ed amministrativi relativi al conto corrente n. 960 intestato a Parte 1 ed acceso presso la filiale di Castelnuovo Rangone"*.

A tale istanza l'istituto di credito rispondeva in data 24.6.2016 che *"al pervenire della Vostra comunicazione abbiamo attivato la Filiale di riferimento, la quale è già in possesso della documentazione rinvenuta; vi invitiamo, pertanto, a relazionarvi con la stessa per concordare le modalità di ritiro"*.

Pertanto, esclusa ogni incertezza sull'esistenza del contratto scritto, spettava alla correntista, in qualità di attrice, produrlo in giudizio. Non avendo adempiuto a tale obbligo, la stessa non ha offerto la prova dell'assenza di *causa debendi*, presupposto necessario tanto per l'azione di ripetizione d'indebito quanto per l'azione di mero accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali e di determinazione del saldo del conto.

L'accoglimento del motivo di appello incidentale della banca assorbe il secondo motivo di appello dell'appellante principale concernente le CMS, secondo cui il primo giudice avrebbe errato nell'escluderne la ripetibilità sulla base di rinvio alle condizioni previste nel primo contratto di affidamento del 2003, poiché il rinvio al *"contratto di apertura dei rapporti a valere sui quali sono*

resi utilizzabili gli affidamenti” (contenuto nel contratto di affidamento del 2006) doveva intendersi, come anche ritenuto dalla CTU, al contratto di apertura del c/c, non prodotto.

Anche a voler condividere le ragioni del motivo, è evidente che essendo ascrivibile all'appellante, per le ragioni dette, la mancata produzione del contratto, non è provata la illegittima applicazione delle CMS.

In accoglimento dell'appello incidentale della banca va quindi accertato e dichiarato che la correntista non ha diritto di ripetere alcuna somma a titolo di interessi ultralegali, CMS ed altre spese, competenze e remunerazioni variamente denominate, non avendo prodotto il contratto di c/c e le relative condizioni economiche

6.

Pur tuttavia, osserva la Corte, trattandosi di c/c acceso prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 ed essendo radicalmente nulla ex art. 1283 c.c. la capitalizzazione degli interessi praticata dalle banche sino al 22.4.2000, è in astratto meritevole di accoglimento la domanda relativa all'anatocismo, riproposta in sede di impugnazione.

Costante giurisprudenza ha, infatti, affermato che, per i rapporti bancari sorti anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata in forza di clausole di rinvio agli usi su piazza deve ritenersi nulla. È stato stabilito sul punto che *“in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”* (Cass. n. 23853 del 29.10.2020).

Dunque, in difetto di una valida pattuizione nel caso di specie, deve procedersi a ricalcolo degli interessi con epurazione di ogni forma di capitalizzazione anatocistica illegittimamente praticata nel corso del rapporto.

7.

Il necessario ricalcolo, seppure limitato all'anatocismo, impone di analizzare il primo motivo di appello principale rubricato *“errata valutazione circa la natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse di conto in base al criterio del c.d. “saldo banca”. Mancata adozione del criterio del c.d. “saldo rettificato”*, con cui l'appellante si duole del fatto che la consulente, nel qualificare la natura delle rimesse, abbia utilizzato il saldo risultante dagli estratti conto (cd. saldo banca) anziché il saldo depurato da tutte le annotazioni e le competenze illegittimamente addebitate dall'istituto di credito (cd. saldo rettificato).

Osserva la Corte che per giurisprudenza consolidata *“nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito”* (Cass. n. 9203/2025).

Pertanto, l'errore metodologico in cui è incorso il primo giudice incide sull'intero elaborato peritale e per quanto di interesse inciderebbe anche sul ricalcolo necessario all'attualità.

Ne consegue la necessità di rimettere la causa in istruttoria disponendo l'integrazione della ctu affinché la consulente proceda alla rideterminazione dei rapporti di dare/avere e determini il saldo del c/c assumendo quale base di computo il saldo rettificato dell'anatocismo, conformemente ai principi sopra richiamati.

All'uopo si provvede con separata ordinanza.

8.

Le spese sono rimessa al definitivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto in via principale da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* con atto di appello notificato in data 15.5.2023, e sull'appello proposto in via incidentale da *Controparte_1* on comparsa di costituzione notificata in data 25.9.2023, così provvede:

ACCOGLIE l'appello incidentale e, parzialmente, l'appello principale e per l'effetto

ACCERTA e DICHIARA che *Parte_1* on ha diritto di ripetere alcuna somma a titolo di interessi ultralegali, CMS ed altre spese, competenze e remunerazioni variamente denominate applicati/e sul c/c n. [REDACTED] per cui è causa;

DISPONE la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'integrazione della CTU;

spese al definitivo.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.6.2026.

Il Consigliere est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente
Dr. Giovanni Salina